

**BOZZE DI STAMPA**

**7 luglio 2021**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,  
recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per  
figli minori (2267)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea.»*

---

#### **1.2**

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto», inserire le seguenti: «per ciascun figlio minore a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Per il concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.»*

---

### **1.100**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: «accesso,».*

*b) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno d'età» con le seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti».*

*c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «(ISEE) di cui al decreto» con le seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».*

---

### **1.3**

PIZZOL, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

*«1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che abbia ottenuto protezione internazionale nel territorio nazionale;».*

---

### **1.4**

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «annuale».*

---

### **1.5**

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) col seguente:*

*«3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia».*

---

## 1.6

FEDELI, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;»;

b) *al numero 4), sostituire le parole: «essere residente» con le seguenti: «essere stato o essere residente».*

---

## 1.7

GUIDOLIN, MAIORINO, LUPO

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «del diciottesimo anno d'età», con le seguenti: «del ventiseiesimo anno d'età».*

*Conseguentemente:*

1) *all'articolo 2 sostituire le parole: «1.580 milioni» con le seguenti: «1.620 milioni»;*

2) *sostituire l'articolo 8 con il seguente: «Art. 8 - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

## 1.8

FLORIS, SERAFINI, DE POLI, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo delle soglie ISEE si considera esclusivamente il parametro del reddito netto percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento.»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «soglie ISEE», inserire le seguenti:*

*«calcolate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1.»*

---

## **Art. 2**

### **2.1**

DRAGO, MAFFONI

*Sostituire l'**articolo** con il seguente:*

#### **«Art. 2**

*(Criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)*

1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se compreso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d'età tra i 12 e i 18 anni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8.»

---

## 2.100

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'assegno» con le seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo».*

---

## 2.3

FLORIS, SERAFINI, DE POLI, TOFFANIN

*Sostituire l'Allegato 1 con il seguente:*

«Allegato 1

**(Articolo 2)**

**Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori**

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
		fino a	15.000,00	170	220
da	15.000,01	a	30.000,00	150	200
da	30.000,01	a	50.000,00	130	180

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «1.580 milioni», con le seguenti: «2.580 milioni»;*

b) *all'articolo 8, sostituire le parole da: «pari a 1.610 milioni», fino alla fine, con le seguenti:*

«pari a 2.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.000 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

## 2.4

DRAGO, MAFFONI

*Alla tabella dell'Allegato 1 aggiungere le seguenti righe:*

da 50.000,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.100,01 a 50.200	30,0	40,0
da 50.200,01 a 50.300	30,0	40,0
da 50.300,01 a 50.400	30,0	40,0
da 50.400,01 a 50.500	30,0	40,0
da 50.500,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.600,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.700,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.800,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.900,01 a 60.000	30,0	40,0
da 60.000,01	0,0	0,0

*Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 2.2

NANNICINI, FEDELI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, in relazione al numero dei figli minori».*

*Conseguentemente, all'Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Nuclei fino a due figli minori» con le seguenti: «Importi per il primo e per il secondo figlio»;*

b) *sostituire le parole: «Nuclei con almeno tre figli minori» con le seguenti: «Importi dal terzo figlio»;*

c) *nella terza colonna, aumentare i singoli importi di 80 euro.*

---

## 2.5

NANNICINI, FEDELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è scorporato dal calcolo. ».*

*Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.*

---

## 2.6

NANNICINI, FEDELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è calcolato in misura pari al 50 per cento.».*

*Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.*

---

## 2.7

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **2.8 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente.»*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G2.100**

FLORIS, SERAFINI, DE POLI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;



una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l'occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell'assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

ad adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

---

## **G2.101**

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1 (testo 2)

DRAGO, MAFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis

*(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'art 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del 15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del 20 per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 159 del 2013 corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a*) alla *e*);

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.»

---

## **Art. 3**

### **3.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» inserire le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda».*

---

### **3.1 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'Inps delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, » e dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»*

---

### **3.2**

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del richiedente» aggiungere le seguenti: «o del genitore affidatario, in caso di genitori separati,» e al secondo periodo, dopo le parole: «di ciascun genitore» aggiungere, infine, le seguenti: «, salvo differente modalità indicata all'atto della domanda».*

---

### 3.3

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto previsto» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «d'ufficio» con le seguenti: «su richiesta dell'avente diritto».*

---

### 3.4

GRASSI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.4**

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere ripartito tra i due genitori in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascuno di essi e accreditato sui rispettivi IBAN.».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G3.4 (già emendamento 3.4)**

GRASSI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l'assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

impegna il governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell'assegno tra i due genitori possa avvenire in base al reddito ISEE di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4

#### 4.100

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole:* «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» *con le seguenti:* «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome».

*b) a comma 2, sostituire le parole da:* «la dichiarazione sostitutiva unica» *fino a:* «è presentata» *con le seguenti:* «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,».

*c) al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» *con le seguenti:* «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «del decreto-legge n. 4 del 2019» *con le seguenti:* «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

*d) al comma 4, sostituire le parole:* «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» *con le seguenti:* «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».

---

## 4.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all'articolo 1 non può essere superiore ad euro 15.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 5

### 5.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «In via temporanea,».

---



## 5.100

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma. 1» con le seguenti: «dal comma 1».*

---

## 5.0.1

FLORIS, SERAFINI, DE POLI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Revisione della disciplina dell'ISEE)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di:

*a)* computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

*b)* prevedere il superamento dello stesso per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

## **Art. 6**

### **6.0.1**

FENU, ROMANO, MAIORINO, NATURALE, LUPO, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Opzione per il rimborso per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 7**

### **7.100**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «trattamenti CISOA» con le seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)».*

*c) al comma 3, sostituire le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» con le seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».*

---

## **Art. 8**

### **8.0.1**

TESTOR, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**EMENDAMENTO**  
**(al disegno di legge di conversione)**

**Art. 1**

**x1.0.1**

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL, TESTOR

**Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno Gx1.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modificazioni alla legge 1° aprile 2021, n. 46)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) definizione dell'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*);"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 1

#### **Gx1.0.1 (già emendamento x1.0.1)**

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIZZOL, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'introduzione dell'assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4%) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7% il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo, in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, a definire l'ammontare dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da

essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.

---